



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge collegato alla manovra finanziaria 2011-2013 concernente "Disposizioni nei vari settori di intervento". Emendamento.

RELAZIONE

La necessità di adottare norme interpretative in materia di Centri di immersione subacquea e Organizzazioni didattiche per le attività subacquee, di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge, nasce dall'esigenza di superare i dubbi interpretativi, avanzati da alcune Province, circa l'applicazione del combinato disposto della L.R. n. 9 del 1999 e della L.R. n. 20 del 2006, con specifico riferimento alla ripartizione della competenza in materia di Centri di immersione subacquea e Organizzazioni didattiche per le attività subacquee, tra la Provincia e la Regione.

A fronte dei suddetti dubbi interpretativi, l'Assessorato con nota n. 6484 del 7 maggio 2009 trasmessa alle Province, ha formalizzato la propria interpretazione, specificando che, in materia di Centri di immersione subacquea e di Organizzazioni didattiche per le attività subacquee "per ciò che concerne la verifica del possesso dei titoli previsti dalla Legge ed il successivo invio alla Regione dell'esito dell'istruttoria, la competenza non può che essere in capo alle segreterie dei registri istituite presso le Amministrazioni provinciali (cfr.)".

Tale interpretazione è stata successivamente contestata da alcune Province, determinando, di fatto, la mancata istruttoria, per le annualità 2009 e 2010, delle pratiche relative alle domande di iscrizione e/o di rinnovo presentate dai Centri di immersione subacquea e dalle Organizzazioni didattiche per le attività subacquee aventi sede nelle suddette Province.

Per tale motivo l'articolo proposto si propone l'obiettivo di chiarire definitivamente la ripartizione delle competenze, confermando la competenza della Regione in merito alla tenuta dei registri e della Provincia per i restanti compiti, così come già esercitati per gli esercenti le professioni turistiche di accompagnamento ed i direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo ai sensi della L.R. n. 20/2006.

Le particolari modalità di rinnovo relative alle annualità 2009 e 2010, seppure tardive hanno l'obiettivo di sanare le situazioni rimaste pendenti, nelle suddette annualità, a danno dell'utenza, per meri problemi interpretativi insorti tra l'Amministrazione Regionale ed alcune Amministrazioni Provinciali, garantendo in tal modo il rispetto del principio di par condicio in tutto il territorio regionale ed il controllo, anche se a posteriori, del regolare possesso dei requisiti da parte degli istanti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La necessità di fornire un'interpretazione autentica dell'articolo 6 della L.R. 21 maggio 2002, n. 9, di cui all'articolo 2 del presente disegno di legge, nasce dalla constatazione che, nei Bandi indetti a valere sulla L.R. n. 9/2002 l'attuazione degli investimenti è stata completata, nella maggior parte dei casi, dopo due o tre anni dalla data della Determinazione di concessione dei contributi. Pertanto, applicare sulle opere agevolate il vincolo di destinazione di 5 anni, decorrenti dalla data di concessione del contributo, equivarrebbe a garantire l'effettivo esercizio dell'attività commerciale solamente per un periodo di 2 anni effettivi.

La scelta di procedere all'emanazione di una interpretazione autentica, piuttosto che modificare in maniera esplicita il disposto di cui al comma 1, dell'articolo 6, è legato alla necessità di applicare tale interpretazione con effetto retroattivo.

Infine, la necessità di abrogare l'articolo 37, della L.R. 18 maggio 2006, n. 5, di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge, nasce dall'esigenza di garantire ai commercianti dei piccoli centri, nei quali sono assenti i centri commerciali naturali, la possibilità di accedere alle agevolazioni di cui alla L.R. 21 maggio 2002, n. 9.

Sarà poi compito della Giunta regionale, così come disposto dal comma 3, dell'articolo 8, della L.R. n. 9 del 2002, adottare le modalità ed i criteri di concessione dei contributi, stabilendo eventuali criteri di priorità.